



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

ORDINANZA DEL SINDACO N. 25

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE NELL'AMBITO DEI MERCATI DEL COMUNE DI COPPARO FINO ALLADOZIONE DEL PIANO DI CUI AL PUNTO A4 DELLORDINANZA PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 216/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 Marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" nella quale veniva specificato che erano consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati;

Considerato che il Comune di Copparo assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, ha riaperto i mercati ai soli operatori del settore alimentare, adottando misure a garanzia del contingentamento attraverso l'utilizzo di transennamenti, limitazione operazioni di spunta e installazione di cartellonistica per la diffusione di istruzioni agli operatori ed avventori;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 contenente le linee guida condivise con le associazioni di categoria e i sindacati rivolte alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa e di commercio al dettaglio su aree pubbliche che indicano le

modalità più idonee per prevenire il contagio da virus COVID-19 con la quale a decorrere dal 18 maggio 2020 consentiva le seguenti attività:

- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;
- servizi di somministrazione

Considerato che, in ottemperanza alle suddette linee guida, il Comune di Copparo, ferme restando le misure adottate per la riapertura delle attività dei soli posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, ha valutato che:

-per il mercato del venerdì, la capienza dell'area, in base alla differenza tra la superficie dell'area mercatale e lo spazio occupato dagli operatori, consentiva la presenza contemporanea di circa 1.000 persone garantendo il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Attestandosi l'affluenza al mercato ben al di sotto di tale limite (circa 300 persone), non si riteneva di dover contingentare gli ingressi perimetrando comunque l'area da transenne e nastro rosso/bianco, prevedendo n. 4 varchi per l'ingresso all'area presso i quali sono state posizionate 4 transenne, presidiate da 4 volontari coordinati dal Servizio Polizia Municipale;

-per i mercati delle frazioni del Comune di Copparo ed il mercato contadino di Copparo del sabato mattina, date la posizione, la superficie mercatale a disposizione ed il numero di operatori presenti, rimaneva invariato quanto già stabilito precedentemente per la riapertura ai soli operatori del settore alimentare, quindi transennamento e nastro rosso/bianco per circoscrivere l'area mercatale e contingentamento degli ingressi;

Vista la comunicazione proveniente dall'Ufficio Gabinetto della Questura di Ferrara pervenuta al Comando di polizia Locale dell'Unione Terre e Fiumi contenente indicazioni per la gestione dei mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19 del 04/11/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 che prevede al punto a4 che è fatto divieto su aree pubbliche o private, a partire dal 14/11/2020 e fino al 03/12/2020, di esercizio delle attività di commercio al dettaglio dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007, se non nei Comuni nei quali **sia adottato un apposito piano, consegnato ai commercianti, contenente tutte le condizioni prescritte per lo svolgimento dell'attività stessa;**

Considerato che il Comune di Copparo si sta attivando per dotarsi del suddetto piano, uno per ogni mercato in relazione alle disposizioni di cui sopra,

ORDINA

il divieto di esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o private nell'ambito dei mercati del Comune di Copparo di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 a far data dal 14/11/2020 e fino all'adozione del Piano di Sicurezza Anti Covid ai sensi del punto a4) dell'Ordinanza Presidente Regionale n. 216/2020;

DISPONE

che la presente sia comunicata al Prefetto della Provincia di Ferrara e sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

INFORMA

che ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Minichiello Giulia, Responsabile del Settore Sviluppo Economico del Comune di Copparo;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5 comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR, oppure in via alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Lì, 13-11-2020

IL SINDACO
Pagnoni Fabrizio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)